



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Direzione regionale del lavoro**  
**NAPOLI**  
(tel. 081/5508112 – fax 081/2258149)

**Alla Federterziario**  
**della provincia di Avellino**  
**Via Guarini n. 64/0**  
**AVELLINO**

Prot. n. *10483* del **22 DIC. 2003**

**OGGETTO: Cassa edile C.E.N.A.I. – Quesito.-**

Con nota del 16.12.2003, di pari oggetto, codesta Federazione ha chiesto di conoscere se la Cassa edile nazionale artigianato e Industria (C.E.N.A.I.) della provincia di Avellino sia legittimata al rilascio di certificazione attestante l'avvenuto assolvimento da parte delle imprese edili dell'obbligo di accantonamento del trattamento dovuto ai propri dipendenti per riposi compensativi, ferie e gratifica natalizia.

A suffragio di detta richiesta viene posto all'attenzione di questa Direzione:

- a) il disposto di cui all'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiani, stipulato il 05.11.1998 tra la Federterziario e la UGL Costruzioni, nella parte in cui si disciplina detto accantonamento presso la C.E.N.A.I. ai fini della relativa corresponsione agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità pattuite;
- b) il disposto di cui all'art. 8 del Contratto collettivo provinciale di lavoro di Avellino nella parte in cui si disciplina l'accantonamento presso la C.E.N.A.I. per i citati istituti contrattuali da parte delle imprese edili operanti in provincia di Avellino;
- c) il parere espresso il 24.03.2003 dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la possibilità che la C.E.N.A.I. sia ricompresa nel novero delle casse edili.



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**Direzione regionale del lavoro**

**NAPOLI**

(tel. 081/5508112 – fax 081/2258149)

In forza di tali premesse lo scrivente ritiene che la legittimazione in capo alle casse edili a rilasciare attestazioni in ordine agli accantonamenti ricevuti dai datori di lavoro è in re ipsa per la qualificazione stessa che tali Casse edili hanno di Enti pubblici di previdenza, che, in quanto tali, sono abilitati a rilasciare certificazioni aventi funzione di ricognizione, riproduzione partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.

A fondamento di tale asserzione sovengono disposizioni ministeriali e di legge quali, ad esempio:

- circolare Minlavoro 21 aprile 2000, n. 26, avente ad oggetto "Appalti d'opera pubblica – strumenti di tutela per i dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore", che al paragrafo 2.1.-7° alinea- subordina il pagamento della rata di saldo del prezzo pattuito per l'opera appaltata al rilascio da parte degli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, di apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, per i singoli lavoratori, ed in relazione ai singoli cantieri;
- circolare INPS 10 aprile 2003, n. 73 avente ad oggetto "Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia" che al paragrafo 1-8° alinea-subordina la concessione dell'agevolazione in parola alla acquisizione dalle imprese della dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante il versamento, nell'anno solare precedente, delle somme ad essa dovute;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) che all'art. 86 – comma 10 – nell'affermare il principio della richiesta del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, ognuno per la propria competenza, estende anche alle Casse edili la possibilità di rilasciare tale tipo di certificazione, previa stipula di apposita convenzione finalizzata al rilascio di un unico documento di regolarità contributiva.

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo APREA